

Gli esempi

	IL CASO	LA SOLUZIONE
La proroga anticipata	Un'azienda ha cinque contratti a termine sottoscritti il 1° gennaio 2018, che scadono il 31 dicembre 2018. I contratti, quindi, prevedono già una durata di 12 mesi. Considerato che l'azienda ha deciso di prorogare i rapporti, si pone il problema della causale: va indicata o no?	Se la proroga è siglata dopo il 31 ottobre 2018, occorre indicare una della causali previste dal DL 87/2018 (esigenze eccezionali, incrementi significativi dell'attività, ragioni sostitutive). Le parti possono accordarsi anche prima che finisca il regime transitorio: in questo caso, non occorre la causale
La durata di 36 mesi	Un'azienda ha sottoscritto il 1° febbraio 2018 un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di sei mesi. Il 20 ottobre decide di stipulare un nuovo contratto con lo stesso lavoratore, per un periodo di 30 mesi: non è chiaro se sia necessaria la causale e se questa durata sia consentita	Il contratto sembra rientrare nel regime transitorio: il concetto di contratti in corso al 14 luglio sembra poter includere anche quelli nati e conclusi prima del termine. Il rinnovo potrà essere senza causale e fino a una durata massima di 36 mesi (incluso il periodo già passato)
I nuovi limiti ai contratti a termine	Un'azienda ha 100 dipendenti a tempo indeterminato e stipula, il 1° luglio 2018, 40 contratti di somministrazione e 20 contratti a termine diretti. Il 1° ottobre arriva una nuova commessa, di durata temporanea. L'azienda vuole ricorrere al lavoro a termine: può farlo con i nuovi limiti?	L'azienda non può stipulare altri contratti a termine, fino a quando non rientra entro il tetto del 30%. Per i contratti di somministrazione, vale lo stesso divieto, a meno che non siano coinvolti lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati
Proroga con causali dopo ottobre	Un'azienda stipula il 1° marzo 2018 un contratto a termine con scadenza al 31 ottobre 2018. Nei piani iniziali, questo contratto avrebbe dovuto essere rinnovato il 1° dicembre 2018, al verificarsi di alcune condizioni di mercato. La programmazione cambia con l'entrata in vigore del decreto 87/2018?	Il rinnovo del contratto è ammesso solo con una delle causali previste dal DL 87/2018, anche in caso di proroga oltre i 12 mesi. L'azienda può confermare il piano solo a queste condizioni. In alternativa, potrebbe prorogare il rapporto entro il 31 ottobre, fruendo del regime transitorio